

# Indice parte 6: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli

<b>6</b>	<b>Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli</b>	<b>2</b>	<b>Allegato relativo alla parte 6</b>	<b>13</b>	
6.1	Situazione programmatica iniziale	2	A1	Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LFo	13
6.1.1	Basi legali	2	A2	Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LSCA	14
6.1.2	Situazione attuale	2	A3	Aumento del contributo della Confederazione in caso di onere particolare	15
6.1.3	Prospettive di sviluppo	3	A4	Priorità accordata a progetti singoli che comportano oneri particolari: schema	16
6.1.4	Interfacce con altri programmi	3	A5	Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base	18
6.2	Politica programmatica	4	A6	Condizioni generali	19
6.2.1	Scheda programmatica	4	A7	Requisiti per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli	20
6.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	5	A8	Costi imputabili (art. 2a OSCA, art. 38a OFo)	22
6.2.3	Obiettivi programmatici	10	A9	Prestazioni supplementari	26
			A10	Procedura per progetti singoli e liste di controllo	30
			A11	Competenze e chiave di ripartizione per il finanziamento di vie di comunicazione e lifelines	36
			A12	Allegato al numero 6.1 dell'accordo programmatico Opere di protezione: promemoria LPN/LCP	38

## 6 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli

### 6.1 Situazione programmatica iniziale

#### 6.1.1 Basi legali

Art. 6 LSCA, art. 36 LFo, art. 2 OSCA, art. 39 OFo	Le basi legali del programma concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli sono costituite dall'articolo 6 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) e dall'articolo 36 della legge federale sulle foreste (LFo). I due articoli si concretizzano rispettivamente nell'articolo 2 dell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e nell'articolo 39 dell'ordinanza sulle foreste (OFo).	<b>Basi legali</b>
Art. 38 OFo e art. 1 OSCA	I requisiti generali che il richiedente deve soddisfare per ottenere aiuti finanziari dall'UFAM sono contenuti nell'articolo 38 OFo e nell'articolo 1 OSCA. I provvedimenti devono essere consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche, devono essere coordinati con i pubblici interessi di altri settori e devono soddisfare le altre condizioni poste dal diritto federale.	<b>Requisiti per l'assegnazione di sussidi</b>
LFo, LSCA, LSu, LPT, LPN, LPAc, LFSP	Oltre alla LFo e alla LSCA, anche la legge sui sussidi, la legge sulla pianificazione del territorio, la legge sulla protezione della natura e del paesaggio, la legge sulla protezione delle acque e la legge sulla pesca stabiliscono dei requisiti per le misure concernenti le opere di protezione e la documentazione sui pericoli.	<b>Altre leggi rilevanti</b>

#### 6.1.2 Situazione attuale

La particolarità del sistema di sussidi concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli sta nel fatto che le indennità per misure che non richiedono oneri particolarmente elevati possono essere accordate globalmente mediante accordo programmatico, mentre le indennità per progetti molto onerosi possono essere concesse singolarmente mediante decisione (art. 8 cpv. 2 LSCA e art. 36 cpv. 2 LFo).

In vista dell'introduzione della NPC (1° gennaio 2008) è stato elaborato un modello di finanziamento per il settore delle opere di protezione e della documentazione sui pericoli, con la partecipazione di esperti cantonali e sulla base della strategia di sviluppo sostenibile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

**Modello comune di finanziamento per i settori delle piene e delle foreste**

Il modello di finanziamento ha dato in generale buoni risultati anche nel secondo periodo programmatico (2012–2015). La gestione integrata dei rischi e la presa in considerazione dello sviluppo sostenibile rimangono due aspetti centrali. Di conseguenza, i progetti onerosi, che nell'ambito dell'adempimento di prestazioni supplementari tengono conto di entrambi gli aspetti, devono essere sostenuti con ulteriori sussidi.

Nel corso dell'esecuzione è stato tuttavia constatato che tra l'OFo e l'OSCA continuano a sussistere differenze che inibiscono una protezione omogenea e completa dai pericoli naturali. Tra queste vi sono in particolare le differenze nella partecipazione di terzi al finanziamento delle misure di protezione, la diversa documentazione sui pericoli e, anche per la protezione dalle piene, l'impossibilità di finanziare la demolizione e il trasferimento in luoghi sicuri di opere e installazioni. Per il terzo periodo programmatico (2016–2019) sono state pertanto armonizzate le relative disposizioni nell'OFo e nell'OSCA.

Armonizzazione di OFo e OSCA

#### 6.1.3 Prospettive di sviluppo

Oltre all'ulteriore armonizzazione dell'esecuzione dell'OFo e dell'OSCA, per il terzo periodo programmatico si è deciso nuovamente di mettere in primo piano il sostegno ai Cantoni per l'integrazione delle carte dei pericoli nella pianificazione territoriale, per l'elaborazione della documentazione sui rischi e di piani d'emergenza, per l'integrazione mirata della documentazione sui pericoli e per il rilevamento delle opere di protezione. Poiché queste ultime costituiscono una parte importante delle infrastrutture di sicurezza svizzere, l'allestimento del catasto delle opere di protezione sarà un compito prioritario nei prossimi anni.

Priorità del terzo periodo programmatico

#### 6.1.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e realizzati sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto assicurata la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e vanno utilizzate le sinergie, qualora sia possibile e auspicabile. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte.

La modifica della legge sulla protezione delle acque, che, tra l'altro, affida ai Cantoni la responsabilità della pianificazione e della realizzazione delle rivitalizzazioni delle acque, è entrata in vigore il 1° gennaio 2011, mentre la modifica della relativa ordinanza è entrata in vigore il 1° giugno 2011. L'interfaccia è illustrata in dettaglio nel Manuale nella parte dedicata alla rivitalizzazione.

Interfacce con il programma Rivitalizzazione, LPAC

6.2 **Politica programmatica**

6.2.1 **Scheda programmatica**

<b>Scheda programmatica Opere di protezione e documentazione sui pericoli, art. 36 LFo e art. 6 LSCA</b>				
Obiettivo legale		Protezione delle persone e dei beni materiali importanti dai pericoli naturali		
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)		Protezione per l'uomo, l'ambiente e i beni materiali da fenomeni gravitativi naturali con la gestione integrata dei rischi, tenendo conto di tutti gli aspetti della sostenibilità.		
Priorità + strumenti UFAM		I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia: potenziale di pericolo e di danno (rischi) e necessità d'intervento; requisiti del progetto (gestione integrata dei rischi, sostenibilità); promozione di progetti particolarmente efficaci.		
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
07-1	<b>OP 1: Offerta di base</b> Offerta di base relativa alla protezione tecnica dai pericoli naturali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetti senza oneri particolari</li> <li>• ripristino periodico</li> <li>• servizi di preallarme e necessarie stazioni di rilevamento</li> </ul>	<b>IP 1.1:</b> Somma delle opere e dei provvedimenti realizzati	Requisiti del progetto (orientamento al rischio, sviluppo sostenibile) Riduzione del rischio Redditività	Contributo globale 35 % dei costi che danno diritto ai contributi
07-2	<b>OP 2: Documentazione sui pericoli</b> Documentazione sui pericoli per la gestione dei rischi, compreso relativo aggiornamento	<b>IP 2.1:</b> Somma della documentazione sui pericoli prodotta o rivista	• Requisiti delle misure (tecnici/qualitativi)	Contributo globale 50 % dei costi che danno diritto ai contributi
I progetti singoli non fanno parte dell'accordo programmatico (come in passato, vengono deliberati singolarmente in base alle risorse appositamente accantonate).				
07-3	Progetti singoli Progetti con oneri particolari	<b>IP 3.1:</b> Somma delle opere e dei provvedimenti realizzati  <b>IP 3.2:</b> Percentuale di progetti di particolare efficacia	Requisiti del progetto (orientamento al rischio, sostenibilità) Riduzione del rischio Redditività	35–45 % dei costi che danno diritto ai contributi in funzione dei risultati <sup>1</sup>

<sup>1</sup> In caso di oneri straordinari, la Confederazione può aumentare il proprio contributo fino a un massimo del 65 % dei costi imputabili.

I programmi per la realizzazione di opere di protezione come pure per l'elaborazione e l'aggiornamento della documentazione sui pericoli comprendono i seguenti elementi:

**Tab. 1 > Elementi del programma quadriennale e progetti singoli**

Obiettivo programmatico	Base giuridica	Contenuto	Forma giuridica	Contributo federale
Offerta di base relativa alla protezione tecnica dai pericoli naturali	Art. 6 LSCA Art. 36 LFo	Progetti che non richiedono oneri particolari secondo i criteri indicati nell'allegato A5. Manutenzioni periodiche, sostituzione di opere di protezione secondo i criteri indicati nell'allegato A5 Stazioni di rilevamento, servizi di preallarme	Accordo programmatico	Contributo globale fino a un massimo del 35% dei costi imputabili
Documentazione sui pericoli	Art. 6 LSCA Art. 36 LFo	Documentazione per la gestione dei rischi (catasti, carte dei pericoli, valutazioni dei rischi, strategie, misure organizzative e di pianificazione ecc.)	Accordo programmatico	Contributo globale 50% dei costi imputabili
L'accordo programmatico non prevede progetti singoli, che, come in passato, sono approvati individualmente sulla base dei corrispondenti stanziamenti.				
Progetti singoli	Art. 6 LSCA Art. 36 LFo	Progetti che richiedono oneri particolari secondo i criteri indicati nell'allegato A5 (nuove costruzioni, manutenzioni periodiche, sostituzioni)	Decisione	35-45% dei costi in funzione dei risultati In caso di oneri notevoli per i Cantoni, la Confederazione può aumentare il proprio contributo fino al 65% dei costi imputabili

Il presente modello non considera né grandi progetti come quelli realizzati finora puntualmente nell'ambito della protezione contro le piene (ad es. la terza correzione del Rodano), né progetti di rivitalizzazione. Se la rimozione dei danni causati da grandi eventi sovregionali non può essere finanziata con i mezzi ordinari, verrà chiesto un credito aggiuntivo al Consiglio federale.

**Il presente modello non considera né grandi progetti, né progetti di rivitalizzazione**

Per le infrastrutture (vie di comunicazione, «lifelines») la protezione dai pericoli naturali spetta in linea di principio ai gestori degli impianti. Per quanto riguarda la competenza nell'ambito del sovvenzionamento di misure volte a proteggere le infrastrutture dai pericoli naturali confronta l'allegato A11.

**Competenze in materia di protezione delle infrastrutture**

## 6.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

### Attribuzione dei finanziamenti della Confederazione ai Cantoni

Da un lato si applicano criteri orientati al rischio, che rispecchiano la situazione di un determinato Cantone per quanto riguarda i pericoli naturali e il potenziale di danno associato. Dall'altro si tiene conto di criteri orientati al fabbisogno, che a loro volta indicano, indirettamente, il potenziale di danno nel Cantone.

**Criteri per l'attribuzione dei finanziamenti**

L'attribuzione dei finanziamenti risponderà inoltre ai seguenti principi:

- > **riserva:** invece di essere distribuita ai Cantoni, una parte del credito quadro è trattenuta dalla Confederazione quale riserva. In caso di eventi naturali straordinari minori nonché per l'indennizzo di prestazioni supplementari, la Confederazione ha quindi facoltà di mettere a disposizione mezzi finanziari ai Cantoni interessati, secondo modalità flessibili e adeguate alla situazione. La riserva è attribuita in funzione dell'effettivo bisogno dei Cantoni;

- > **contributi federali uniformi:** i mezzi vengono attribuiti in funzione dell'effettivo bisogno e delle prestazioni del Cantone. Sono stati soppressi i supplementi della capacità finanziaria a destinazione vincolata. Le spese superiori dovute a fattori geotopografici possono essere compensate con mezzi supplementari derivanti dalla perequazione dell'aggravio geotopografico (PAG);
- > **disaccoppiamento di contributi federali e cantonali:** l'ammontare del contributo cantonale al programma non è vincolato all'ammontare del contributo federale;
- > **flessibilità nell'impiego dei finanziamenti:** la Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra i due elementi del programma Offerta di base e Documentazione sui pericoli. Questo rapporto è stabilito nell'ambito dei negoziati sull'accordo. Se un Cantone ha, ad esempio, un grande bisogno di recupero a livello della documentazione sui pericoli, questa parte può essere promossa maggiormente;
- > **priorità dei progetti:** la Confederazione propone ai Cantoni di ordinare i loro progetti secondo l'urgenza e l'importanza;
- > **indicatori:** la Confederazione mette a disposizione gli indicatori necessari (SilvaProtect e Aquaprotect). È così possibile un'applicazione comparabile dei criteri sull'intero territorio nazionale;
- > **pianificazione continua:** come mostra l'esperienza, la pianificazione e l'elaborazione del preventivo dei lavori per l'anno successivo sono abbastanza precise. Più è lungo l'orizzonte temporale, più la pianificazione diventa imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile. Ricorsi nell'ambito delle procedure di autorizzazione possono ad esempio comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all'interno di un programma quadriennale siano possibili adeguamenti. D'altro canto, il programma quadriennale deve essere il più possibile vincolante. Per i trasferimenti di mezzi finanziari dall'accordo programmatico a progetti singoli e viceversa occorre un adeguamento motivato dell'accordo.

Date le situazioni iniziali differenti – nell'ambito della protezione contro le piene entra in considerazione di norma un unico processo, mentre nel settore forestale vi sono vari processi con modalità differenti (valanghe, colate detritiche, frane, caduta di massi ecc.) – l'attribuzione dei finanziamenti per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli per il settore forestale e per la protezione contro le piene è impostata diversamente.

A) Attribuzione dei finanziamenti federali per la costruzione di opere di protezione e l'elaborazione della documentazione sui pericoli secondo la LFo<sup>2</sup> (art. 39 OFo)

L'attribuzione dei contributi federali per le misure di protezione secondo la LFo (offerta di base, documentazione sui pericoli e progetti singoli) si basa su criteri orientati al rischio e al fabbisogno. Il criterio orientato al rischio è determinato mediante il potenziale di danno secondo SilvaProtect. Il criterio orientato al fabbisogno, invece, si ottiene considerando da una parte i finanziamenti federali concessi finora («retrospettiva») e dall'altra il fabbisogno segnalato dai Cantoni («prospettiva»). Il calcolo esatto è indicato nell'allegato A1; la base è costituita dalle carte dei pericoli, dai budget cantonali e dalla pianificazione dei progetti dei Cantoni.

Diversa attribuzione dei finanziamenti per il settore forestale e la protezione contro le piene

Assegnazione dei contributi della Confederazione secondo la legge forestale

<sup>2</sup> Per un esempio di calcolo si rimanda all'allegato A1.

I finanziamenti federali sono attribuiti agli elementi del programma Offerta di base e Documentazione sui pericoli conformemente alla pianificazione cantonale. In quest'ambito un'elevata priorità va, come in passato, alla realizzazione e alla rielaborazione delle carte dei pericoli e della documentazione sui rischi. Dedotti i finanziamenti per l'offerta di base e per la documentazione sui pericoli, l'importo restante è riservato a progetti singoli.

Ripartizione dei mezzi finanziari

B) Attribuzione dei finanziamenti federali per la costruzione di opere di protezione e la documentazione sui pericoli secondo la LSCA<sup>3</sup> (art. 2 OSCA)

Di norma, per i progetti di sistemazione idraulica assume rilievo un unico processo: le piene. L'attribuzione dei finanziamenti per la protezione contro le piene ai Cantoni può quindi avvenire in modo maggiormente differenziato rispetto alla protezione contro i pericoli naturali secondo la LFo. Il calcolo è effettuato individualmente per ogni elemento del programma e singolo progetto. La somma dei finanziamenti per ogni elemento corrisponde all'importo dei contributi federali per il Cantone.

Attribuzione dei contributi federali secondo la LSCA

> **Finanziamenti federali per l'offerta di base:** il 35 per cento del credito quadro complessivo, dedotta una riserva per l'indennizzo di prestazioni supplementari, è a disposizione come base di partenza dei negoziati sul programma per l'offerta di base nell'ambito delle opere idrauliche. Per ogni Cantone sono stanziati almeno **100 000 franchi** per periodo programmatico. L'importo restante è attribuito ai Cantoni in base agli indicatori orientati al rischio Lunghezza e Importanza del corso d'acqua e in base ai negoziati sul programma.

Indicatori orientati al rischio per l'offerta di base

> **Attribuzione dei finanziamenti federali per la documentazione sui pericoli:** i finanziamenti per la realizzazione e la rielaborazione delle carte dei pericoli, della documentazione sui rischi nonché per la pianificazione d'emergenza sono concessi esclusivamente in funzione del fabbisogno. Il contributo federale ammonta al 50 per cento dei costi imputabili nel periodo programmatico. Il programma viene definito nell'ambito dei negoziati.

Finanziamenti per la documentazione sui pericoli concessi in funzione del fabbisogno

> **Attribuzione dei finanziamenti federali per progetti singoli:** l'importo restante del credito quadro, dopo l'attribuzione dei finanziamenti per l'offerta di base e l'elaborazione della documentazione sui pericoli, è concesso ai Cantoni secondo criteri orientati al rischio e al fabbisogno. La base è costituita dalle carte dei pericoli, dai budget cantonali e dalla pianificazione dei progetti dei Cantoni.

Finanziamento per progetti singoli secondo criteri orientati al rischio e al fabbisogno

C) Delimitazione tra offerta di base e progetto singolo (art. 2 cpv. 2 lett. a–e OSCA e art. 39 cpv. 2 lett. a–d OFo)

Nel primo periodo dell'accordo programmatico (2008–2011), la delimitazione tra offerta di base e progetti singoli è avvenuta unicamente sulla base dei costi di progetto. Nel secondo periodo questa netta distinzione è stata resa più flessibile (cfr. allegato A5). La ripartizione per progetti ha dato buoni risultati e verrà mantenuta anche per il terzo periodo. Come in passato, la ripartizione deve essere effettuata d'intesa con

Delimitazione tra offerta di base e progetto singolo

<sup>3</sup> Per un esempio di calcolo si rimanda all'allegato A2.

iCantoni. La delimitazione tra offerta di base e progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati riguardanti l'accordo programmatico tra la Confederazione e il Cantone.

#### D) Indennizzo di prestazioni supplementari (art. 2 cpv. 3 OSCA e art. 39 cpv. 3 OFo)

Per prestazioni supplementari si intendono le prestazioni fornite dai Cantoni che vanno ad aggiungersi a quelle da loro già assicurate per soddisfare le condizioni generali previste per la concessione delle indennità destinate alle opere di protezione e alla documentazione sui pericoli secondo l'articolo 1 OSCA e l'articolo 38 OFo.

**Prestazioni supplementari come incentivo per progetti singoli particolarmente efficaci**

Il modello di finanziamento delle opere di protezione e della documentazione sui pericoli, volto a realizzare gli obiettivi strategici della Confederazione, prevede di promuovere mediante indennità supplementari progetti singoli particolarmente efficaci. Tale modello punta ad assicurare la gestione integrata dei rischi e la qualità del progetto tenendo conto dei tre aspetti della sostenibilità (economia, ecologia, socialità). In base alle prestazioni supplementari, il contributo della Confederazione può essere aumentato fino a un massimo del 10 per cento (cfr. allegato A9).

Le prestazioni supplementari per i progetti singoli sono versate al Cantone, che è tuttavia flessibile nell'impostazione delle quote cantonali. Secondo l'articolo 20a capoverso 3 della legge sui sussidi (LSu) si applica la seguente disposizione: «Se le prestazioni previste nell'ambito di accordi programmatici sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali».

Per l'indennizzo delle prestazioni supplementari valgono i seguenti principi:

- > la fornitura di prestazioni supplementari è valutata sulla base di criteri uniformi e facilmente misurabili;
- > i criteri sono impostati in modo tale che in sede di verifica possa essere risposto SÌ o NO;
- > tutti i criteri devono sempre essere soddisfatti per poter beneficiare di sussidi aggiuntivi per ogni prestazione supplementare (ad es. il 2 % per il processo di pianificazione partecipativa); fa eccezione la gestione integrata dei rischi, per cui possono essere accordati sussidi supplementari anche se sono soddisfatti solo i criteri riguardanti le misure organizzative o pianificatorie;
- > gli indicatori corrispondenti sono determinati e documentati dagli studi di progettazione nell'ambito dello sviluppo del progetto.

#### Attuazione della gestione integrata dei rischi (art. 2 cpv. 3 lett. b OSCA e art. 39 cpv. 3 lett. b OFo)

L'espressione «gestione integrata dei rischi» è usata come sinonimo di «esame completo dei rischi», formulazione contenuta nell'articolo 2 capoverso 3 lettera b OSCA e nell'articolo 39 capoverso 3 lettera b OFo.

La gestione integrata dei rischi è un concetto strategico con cui si cerca di affrontare il tema della protezione contro i pericoli naturali con una combinazione ottimizzata di misure armonizzate tra loro (cfr. PLANAT 2013).



L'attuazione della gestione integrata dei rischi è valutata in base a una serie di criteri incentrati sul Comune (cfr. allegato A9). I Comuni svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione della gestione integrata dei rischi. Rientrano direttamente nella loro sfera d'influenza in particolare le misure organizzative (preallarme) e pianificatorie (piani di utilizzazione). Se nell'ambito di un progetto si attua interamente la gestione integrata dei rischi, viene corrisposto un aumento dei sussidi federali del 6 per cento. I criteri si applicano anche ai progetti riguardanti i mezzi di trasporto, salvo i requisiti relativi ai piani di utilizzazione.

#### Aspetti tecnici

(art. 2 cpv. 3 lett. c OSCA e art. 39 cpv. 3 lett. c OFo)

Un criterio importante è la sicurezza del sistema o la ridondanza dei sistemi in caso di sovraccarico. Data la differenza degli eventi, bisogna distinguere tra i progetti di protezione contro le piene e le opere di protezione nel settore forestale. Nella realizzazione di opere idrauliche assume un ruolo importante soprattutto la sicurezza del sistema. Le misure di protezione devono essere concepite in modo tale che il sistema (opera e ambiente circostante) reagisca in modo positivo ai sovraccarichi (effetto > effetto dimensionale) adattandosi (nessun collasso) e l'effetto venga attutito in modo ordinato. Nel settore forestale, per evitare danni da sovraccarico sono efficaci innanzitutto i sistemi ridondanti, dove un secondo sistema intercetta almeno una parte dell'effetto. I rischi residui vanno ridotti il più possibile. I criteri relativi agli aspetti tecnici sono riportati nell'allegato A9.

#### Pianificazione partecipativa

(art. 2 cpv. 3 lett. c OSCA e art. 39 cpv. 3 lett. c OFo)

Interessi di utilizzazione divergenti costituiscono spesso la ragione principale di conflitti e ritardi nella realizzazione dei progetti. La pianificazione partecipativa deve essere quindi sostenuta con sussidi supplementari. Se il committente può dimostrare che un progetto è nato sulla base di un processo partecipativo, per questa prestazione supplementare gli verrà corrisposto un sostegno sotto forma di una percentuale di sussidio supplementare. Deve risultare che le parti interessate sono state coinvolte (processo democratico) (cfr. allegato A9A9).

#### E) Sistema d'incentivazione nell'ambito dell'offerta di base

Per i progetti finanziati attraverso l'offerta di base, i Cantoni sono flessibili nella messa a punto delle quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune. Ai Cantoni si raccomanda di promuovere l'efficacia dei progetti con un sistema d'incentivazione corrispondente alla strategia federale anche per quanto riguarda l'offerta di base.

#### F) Aumento del contributo federale in caso di onere particolare

(art. 2 cpv. 4 OSCA e art. 39 cpv. 4 OFo)

In caso di onere particolare per i Cantoni, il contributo federale per progetti singoli può essere aumentato fino al 65 per cento.

Questo aumento mira a sostenere i Cantoni confrontati con un onere notevole che li obbliga a intervenire. Si tratta soprattutto di finanziare progetti che sono la conseguen-

**Attuazione della gestione  
integrata dei rischi nei Comuni**

**Sostenibilità: aspetti tecnici  
(sicurezza del sistema,  
ridondanza)**

**Sostenibilità: aspetti sociali,  
processi di pianificazione  
partecipativa**

**Attribuzione differenziata dei  
mezzi finanziari nell'ambito  
dell'offerta di base**

**Onere particolare**

za di eventi di maltempo. Si vuole così anche limitare un attivismo inefficiente («sfruttare il momento») nel periodo immediatamente successivo a una catastrofe.

Presupposti e criteri per il calcolo dell'aumento sono contenuti nell'allegato A3 e nell'allegato A4.

### 6.2.3 Obiettivi programmatici

#### OP 1 Offerta di base

I progetti che non richiedono oneri particolari sono indennizzati globalmente e realizzati direttamente dai Cantoni sotto la loro responsabilità, senza alcun obbligo di comunicare dettagli alla Confederazione. I Cantoni dispongono così della flessibilità necessaria per realizzare progetti ancora inesistenti all'inizio del periodo programmatico.

Indennizzo globale per progetti che non richiedono oneri particolari

Con i fondi stanziati nell'ambito dell'offerta di base può essere cofinanziata anche la manutenzione periodica delle opere di protezione, che, in generale, è necessaria per salvaguardarne il funzionamento. Nel caso delle opere idrauliche, tale manutenzione, eseguita ogni 5–10 anni, è indispensabile soprattutto per preservare la sezione di deflusso. L'estensione del cofinanziamento non deve tuttavia comportare un aumento dei crediti.<sup>4</sup> Spesso è però più conveniente effettuare manutenzioni periodiche. Da un lato consentono infatti di garantire la sicurezza e dall'altro di prolungare la durata di vita delle opere di protezione. La manutenzione corrente delle opere di protezione è invece di competenza dei Cantoni. La Confederazione non partecipa al finanziamento dei suoi costi.

Cofinanziamento della manutenzione periodica

Anche la creazione e la gestione di stazioni di rilevamento volte a garantire la sicurezza delle aree insediative e delle vie di comunicazione a rischio nonché l'organizzazione di servizi di preallarme saranno finanziate attraverso l'offerta di base (art. 36 cpv. 1 lett. c LFO e art. 6 cpv. 2 lett. b LSCA). Anche in questo caso si tratta di numerose misure, piccole e semplici, di cui la Confederazione deve essere informata solo nell'ambito di un rapporto.

Cofinanziamento della gestione di stazioni di rilevamento e dell'organizzazione di servizi di preallarme

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione a livello di contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile. Deve tuttavia essere espressamente auspicata da entrambe le parti. Nell'accordo programmatico sono definiti l'obiettivo e i progetti previsti, nella misura in cui sono noti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. allegati A7 e A8) e gli standard (direttive, norme, elenchi di tipi ecc.) da rispettare.

Requisiti dell'offerta di base

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e al termine del periodo quadriennale, nell'ambito dell'ultimo rapporto annuale, fornisce un resoconto finale relativo a tutto il periodo. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto.

<sup>4</sup> La NPC non deve avere alcuna incidenza sui costi.

Per la durata del programma è fissato un contributo globale in funzione degli stanziamenti federali a favore del Cantone. A tal fine sono determinanti i progetti previsti dal Cantone nell'ambito della LFo secondo la necessità d'intervento<sup>5</sup>. Nell'ambito della protezione contro le piene, il contributo globale dell'offerta di base è fissato secondo la lunghezza o l'importanza dei corsi d'acqua nel Cantone. Il contributo federale copre fino a un massimo del 35 per cento dei costi imputabili.

**Base di calcolo del contributo globale**

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale (art. 20a cpv. 3 LSu). Per il finanziamento di progetti singoli nell'ambito dell'offerta di base, il Cantone può stabilire le quote a carico di Confederazione / Cantone / Comune in modo flessibile.

**Contributo cantonale al programma**

## **OP 2 Documentazione sui pericoli**

L'elaborazione di una documentazione sui pericoli (carte dei pericoli, carte indicative dei pericoli, catasto dei pericoli o degli eventi nonché catasto delle opere di protezione) e di una documentazione sui rischi costituiscono una premessa indispensabile per la gestione integrata dei rischi. Come per l'offerta di base, il finanziamento avviene mediante un contributo globale.

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione. L'accordo programmatico definisce l'obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. allegato A7) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.

**Definizione di standard per la documentazione sui pericoli**

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e al termine del periodo quadriennale fornisce un resoconto finale. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni quadro stabilite per contratto.

Per la durata del programma è fissato un contributo globale in funzione degli stanziamenti federali a favore del Cantone. Il fattore determinante per la fissazione del contributo è la necessità d'intervento a livello cantonale. Per il periodo programmatico il contributo federale copre il 50 per cento dei costi imputabili.

**Contributo globale secondo la necessità d'intervento**

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale (art. 20a cpv. 3 LSu). Per il finanziamento dei progetti singoli, il Cantone può stabilire in modo flessibile le quote a carico di Confederazione / Cantone / Comune.

**Entità del contributo cantonale al programma**

La documentazione sui pericoli, in particolare le carte dei pericoli e il catasto dei pericoli o degli eventi, deve essere accessibile al pubblico e rimanere a disposizione degli interessati (LGI).

<sup>5</sup> Dal 2012 è disponibile una documentazione sui pericoli per l'intero territorio nazionale in base alla quale i Cantoni possono elaborare programmi d'investimento a lungo termine.

### OP 3 Progetti singoli

Di norma sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d'incidenza territoriale complessi che devono conciliare i più svariati interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell'allegato A5.

I progetti che richiedono oneri particolari sono decisi caso per caso dalla Confederazione. Restano applicabili le procedure note e sostanzialmente collaudate, comprese le procedure cantonali di rilascio della licenza di costruzione, approvazione dei piani e finanziamento. La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Confederazione (cfr. allegato A7), l'esistenza di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale. I progetti singoli non fanno parte dell'accordo programmatico<sup>6</sup>. Per questi progetti sono tuttavia stanziati fondi per il periodo programmatico secondo i principi qui di seguito elencati.

Una volta dedotti i contributi per l'offerta di base e la documentazione sui pericoli, l'importo restante è destinato a progetti singoli. Il finanziamento si basa sui costi imputabili. Non è necessario che tutti i progetti siano già definiti all'inizio del periodo programmatico. Il Cantone può costituire una «riserva» per i progetti che maturano solo nel corso del periodo programmatico. Una volta esauriti gli stanziamenti riservati al Cantone, le sue ulteriori proposte di progetto sono riportate al periodo programmatico successivo e approvate con una decisione di principio (salvo approvazione del credito da parte del Parlamento). Anche i progetti approvati solo nel corso di un periodo programmatico e che ne superano il limite temporale sono inseriti e realizzati nel periodo successivo.

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale. L'aliquota contributiva federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi imputabili e viene stabilita in base all'efficacia. In caso di oneri notevoli a carico dei Cantoni, la Confederazione può aumentare il suo contributo fino al 65 per cento<sup>7</sup>.

I Cantoni sono tenuti a versare ai beneficiari finali almeno l'importo del sussidio federale. Il pagamento del contributo federale al Cantone è vincolato all'avanzamento dei lavori.

Di norma la Confederazione assume impegni finanziari per un periodo massimo di cinque anni. Progetti singoli con una durata superiore a cinque anni devono essere realizzati a tappe. In altri termini, di norma sono assicurati i fondi che vengono utilizzati entro questi cinque anni. Un impegno finanziario da parte della Confederazione sull'arco di decenni è escluso.

**Requisiti per i progetti singoli**

**Base di calcolo per i progetti singoli**

**Il contributo della Confederazione è compreso tra il 35 e il 45 per cento a seconda dell'efficacia**

**Realizzazione a tappe per progetti singoli della durata di >5 anni**

<sup>6</sup> Per motivi giuridici, i progetti singoli non possono essere soggetti contemporaneamente a due forme giuridiche (contratto/decisione).

<sup>7</sup> Cfr. spiegazioni negli allegati A3 e A4.

# > Allegato relativo alla parte 6

## A1 **Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LFo**

La seguente tabella illustra il calcolo dell'attribuzione di mezzi finanziari a un Cantone nel settore forestale.

**Tab. 1 > Calcolo dell'attribuzione dei mezzi finanziari**

Critero	Quota* per Cantone secondo il criterio [%]	Ponderazione	Quota ponderata per Cantone [%]
<b>Disponibilità della Confederazione</b>			
Potenziale di danno secondo SilvaProtect	A	1,5	$X = A \times 1,5$
Finanziamenti finora concessi dalla Confederazione	C	0,5	$Y = C \times 0,5$
<b>Fabbisogno cantonale</b>			
Esigenze segnalate dai Cantoni (corrette)	$D_c$	2	$Z = D_c \times 2$
	Quota non ponderata	$n = 4$	Quota ponderata = $(X + Y + Z) : n$
<i>Importo del sussidio al Cantone per un programma quadriennale secondo la LFo: quota ponderata del potenziale di danno in per cento x (credito quadro per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli)</i>			
* Svizzera intera = 100 %; $D_c$ = correzione del fabbisogno segnalato			

**Potenziale di danno secondo SilvaProtect:** in base a questi dati può essere determinata la quota percentuale di ogni Cantone rispetto al potenziale di danno a livello nazionale. I mezzi federali disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo questa quota.

**Mezzi finanziari concessi finora dalla Confederazione:** anche qui è calcolata la quota percentuale di ogni Cantone sulla totalità dei finanziamenti federali concessi finora (Ø degli ultimi cinque anni) e i finanziamenti federali disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo tale quota.

**Esigenze segnalate dai Cantoni:** anche per l'insieme del fabbisogno segnalato è determinata la quota percentuale di ogni Cantone. Queste segnalazioni sono dapprima sottoposte a una valutazione della plausibilità (base costituita da carte dei pericoli, budget cantonali, pianificazione dei progetti dei Cantoni) e, se necessario, corrette. I contributi della Confederazione disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo la quota corretta.

## A2 **Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LSCA**

### Budget per la protezione contro le piene

La base è rappresentata dal credito quadro quadriennale per la protezione contro le piene. Da tale credito sono detratti i contributi per le regolazioni dei laghi, OWARNA e le rilevazioni d'importanza nazionale. Detratta una riserva (ad es. per l'indennizzo di prestazioni supplementari, eventi di piena minori e grado di realizzazione delle carte dei pericoli), l'importo rimanente può essere ripartito tra i Cantoni (budget per la protezione contro le piene netto<sup>2</sup>).

### Offerta di base OB

Budget OB totale: 35 per cento del budget protezione contro le piene netto<sup>2</sup> (come base negoziale per gli accordi programmatici).

Budget OB Cantone A: contributo minimo CHF 100 000 + (budget OB totale – 2,6 milioni di CHF<sup>8</sup>) x quota lunghezza dei corsi d'acqua x quota importanza dei corsi d'acqua<sup>9</sup>. Determinante è comunque il risultato dei negoziati con il Cantone.

### Documentazione sui pericoli DP

Budget DP totale:

50 per cento del totale dei progetti relativi all'elaborazione e all'aggiornamento della documentazione sui pericoli preventivati:

$0,5 \times [\text{budget DP}_1 \text{ Cantone A} + \text{budget DP Cantone B} + \dots + \text{budget DP Cantone X}]$

### Progetti singoli orientati al rischio SP<sub>R</sub>

Budget SP<sub>R</sub> totale:  $1/3 \times$  importo restante

Budget SP<sub>R</sub> Cantone A: budget SP<sub>R</sub> totale x quota potenziale di danno (Aquaprotect)

### Progetti singoli orientati al fabbisogno SP<sub>B</sub>

Budget SP<sub>B</sub> totale:  $2/3 \times$  importo restante

Budget SP<sub>B</sub> Cantone A:

budget SP<sub>B</sub> totale x quota cantonale rispetto al fabbisogno nazionale effettivo (base costituita da carte dei pericoli, budget cantonali, pianificazione dei progetti dei Cantoni) e plausibilizzato (risultato dei negoziati)

$$\begin{aligned} & \text{Budget OB Cantone A} + \text{budget DP Cantone A} + \text{budget SPR Cantone A} \\ & + \text{budget SPB Cantone A} \end{aligned}$$

<sup>8</sup> Importo minimo: 26 Cantoni a CHF 100 000.– = 2,6 milioni di CHF

<sup>9</sup> Numero d'ordine di Strahler

### A3 Aumento del contributo della Confederazione in caso di onere particolare

L'aumento viene concesso solo se sono pienamente soddisfatti i criteri elencati qui di seguito.

**Tab. 2 > Criteri per la concessione dell'aumento**

Criteri	Osservazioni
Onere notevole per il Cantone	Un onere notevole sussiste se nell'ambito di una pianificazione sull'arco di tre periodi programmatici può essere dimostrato un onere elevato a causa di progetti prioritari. Il carico medio pro capite nel Cantone deve essere quattro volte superiore alla media svizzera.
Misure di protezione straordinarie	Una situazione straordinaria può derivare: dall'entità (compresi i costi) delle costruzioni, dall'importanza degli oggetti da proteggere (ad es. grandi zone industriali o città), dall'importanza per la sicurezza della popolazione, dalle misure rese necessarie da eventi di maltempo eccezionale.
Aumento straordinario	L'aumento del contributo federale è concesso per progetti singoli e non in modo sistematico per tutti i progetti di un programma cantonale. Il fatto di considerare esclusivamente progetti di massima priorità (cfr. allegato A4) costituisce una prima limitazione; gli altri progetti beneficiano di un finanziamento ordinario.
Visione d'insieme della pianificazione	Deve essere disponibile una panoramica dei progetti pianificati (in ordine di priorità).

L'aumento del contributo federale a causa della difficoltà di finanziamento non è concesso in misura forfettaria pari al 20 per cento ma avviene in modo scaglionato. Il contributo federale supplementare varia dallo 0 al 20 per cento in funzione del carattere straordinario del progetto, valutato sulla base del:

1. costo del progetto,
2. potenziale di danno,
3. rischio di decesso individuale.

Per ognuno dei criteri valutati il progetto è inserito in una delle cinque classi determinate in funzione delle sue caratteristiche. Il tasso del contributo supplementare è in seguito suddiviso in cinque classi: 0 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento e 20 per cento. In funzione del valore assegnato ai criteri precitati, viene stabilito un tasso per ogni singolo criterio: A, B e C. Il tasso del contributo supplementare applicato al progetto è la percentuale più alta tra A, B e C.

**Tab. 3 > Valutazione dei criteri e delle classi di tasso di contributo supplementare**

Criteri Classi	Costo del progetto (CHF/abitante)	Entità dei danni (milioni di CHF) <sup>10</sup>	Rischio di decesso individuale <sup>11</sup> (all'anno)
0 %	<25	<7,5	<5 x 10 <sup>-5</sup>
5 %	25 – 50	7,5 – 15	5 x 10 <sup>-5</sup> – 10 <sup>-4</sup>
10 %	50 – 75	15 – 22,5	10 <sup>-4</sup> – 5 x 10 <sup>-3</sup>
15 %	75 – 100	22,5 – 30	5 x 10 <sup>-3</sup> – 10 <sup>-3</sup>
20 %	>100	>30	>10 <sup>-3</sup>

<sup>10</sup> EconoMe, analisi delle conseguenze, entità complessiva dei danni nello scenario 100

<sup>11</sup> EconoMe, rischio di decesso individuale, oggetto con il rischio più elevato

**A4 Priorità accordata a progetti singoli che comportano oneri particolari: schema**


I contributi federali per oneri particolarmente elevati possono essere aumentati solo per i progetti di massima priorità. Si tratta di progetti urgenti e importanti nell’ottica della sostenibilità (economia, ecologia, sociale), da realizzare quindi celermente applicando i seguenti principi:

Principi per la prioritizzazione

- > i criteri di prioritizzazione si basano sui criteri dei requisiti per le opere di protezione; affinché un progetto sia considerato di massima priorità deve semplicemente essere soggetto a valori soglia più elevati;
- > per quanto riguarda l’ecologia e il processo di pianificazione partecipativa si applicano gli stessi criteri come per l’indennizzo di prestazioni supplementari (allegato A9); in altre parole, un progetto che fornisce prestazioni supplementari dal punto di vista dell’ecologia e della partecipazione è trattato automaticamente come prioritario.

Il seguente schema delle priorità illustra la procedura:

Fig. 1 > Schema delle priorità per progetti singoli





**Requisiti:** solo i progetti che soddisfano i requisiti (cfr. allegato A7) sono sostenuti dalla Confederazione e suddivisi in due classi di urgenza.

**Indice di redditività:** ai progetti con un indice di redditività  $>5$  è attribuita la priorità 1 ed è garantito un trattamento urgente. Ai progetti con un indice di redditività  $<.2$  è attribuita definitivamente la priorità 2. I progetti con un indice di redditività compreso tra 2 e 5 sono esaminati più da vicino dal punto di vista degli aspetti ecologici e sociali o regionali nonché del rischio di decesso individuale.

Nei Cantoni con oneri sopra la media per i grandi progetti prioritari si può derogare dallo schema delle priorità (Fig. 1) se, a seguito di circostanze particolari (topografia, geologia, vincoli, protezione dei monumenti storici ecc.) e dei conseguenti costi straordinari, non viene rispettato l'indice di redditività 2 perseguito.

Per calcolare l'indice di redditività è disponibile lo strumento di calcolo EconoMe, sviluppato dalla Confederazione, che consente analisi costi/benefici paragonabili per tutti i processi legati a pericoli naturali rilevanti. Per garantire la trasparenza e la comparabilità, il metodo di calcolo della Confederazione deve essere applicato a livello nazionale.

EconoMe: strumento di calcolo dell'indice di redditività

**Aspetti ecologici:** si verifica se i progetti con un indice di redditività compreso tra 5 e 2 ricadono nella priorità 1 sulla base di aspetti ecologici che non si limitano ai requisiti stabiliti dall'articolo 4 capoverso 2 LSCA e dall'articolo 37 capoverso 2 LPAc per le opere idrauliche naturalistiche.

Ecologia

**Aspetti sociali/regionali:** si verifica se il progetto è nato nell'ambito di un processo partecipativo (per i criteri cfr. allegato A9, indennizzo di prestazioni supplementari). In caso affermativo, il progetto assume priorità 1.

Processo di pianificazione partecipativa

**Rischio di decesso individuale:** a un progetto con un indice di redditività compreso tra 5 e 2 è attribuita la priorità 1 se il rischio di decesso individuale è superiore al  $10^{-5}$ /anno. In caso contrario, il progetto è classificato definitivamente nella priorità 2.

## A5 Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base

Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre decidere insieme alla Confederazione se debbano essere integrati nell'accordo programmatico o presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.

**Tab. 4 > Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base**

Ambito	Criteri
Costi del progetto	≥5 milioni di CHF
Rischio globale <sup>12</sup>	Rischio globale collettivo annuo ≥ CHF 200 000
Rischio di decesso individuale (all'anno) <sup>13</sup>	5 e più oggetti con rischio di decesso individuale ≥10 <sup>-5</sup> Rischio di decesso individuale ≥10 <sup>-5</sup> se non sono possibili misure economiche (benefici/costi <1,0)
Opere per la regolazione dei laghi	Grandi laghi
Progetti che superano i confini cantonali e nazionali	Paese limitrofo, più di 1 Cantone coinvolto
Progetti che richiedono un esame dell'impatto ambientale.	Allegato, n. 3 OEIA
Dissodamenti	≥5000 m <sup>2</sup> (art. 6 cpv. 2 LFo e art. 5 OFo)
Impianti di accumulazione	Progetti sottoposti alla sorveglianza dell'UFE (art. 2 OlmA)
Impianti che richiedono un permesso di costruzione o che devono essere ammessi dalla Confederazione.	Impianti ferroviari → UFT (art. 18 Lferr) Strade nazionali → USTRA (art. 26 LSN) Fabbisogno di superfici per l'avvicendamento delle colture >3 ha → ARE (decisione del CF dell'8 aprile 2010)
Progetti che toccano le zone IFP e richiedono una presa di posizione della CFNP.	IFP, ISOS, IVS (inventari secondo l'art. 5 LPN)
Progetti che producono effetti sui biotopi d'importanza nazionale o sulle riserve protette secondo l'ORUAM.	Inventari federali secondo l'art. 18a e l'art. 23b LPN, Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (art. 11 LCP, ORUAM)
Partecipazione finanziaria di diversi servizi federali	Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, SWISSGRID ecc.
Sovrapposizione di diversi processi (ad es. una colata detritica e una valanga, tutti i pericoli rappresentati dall'acqua sono considerati come un unico processo).	≥2
Riparazione di danni regionali e sovraregionali dovuti al maltempo	≥25 % del credito complessivo AP accordato al Cantone per il programma quadriennale (art. 2 cpv. 2 lett. e OSCA e art. 39 cpv. 2 lett. d OFo)
Casi particolari come: opere tecnicamente complesse, criteri finanziari, interessi ecologici nazionali ecc.	Su domanda della Confederazione o del Cantone

<sup>12</sup> EconoMe 2, analisi delle conseguenze

<sup>13</sup> EconoMe 2, rischio di decesso individuale

**A6 Condizioni generali**

**Tab. 5 > Condizioni generali**

Ambito	Criteri	Osservazioni
Processi pericolosi	Valanghe Caduta di sassi/massi Frana di crollo/frane Caduta di ghiaccio Crollo di ghiacciaio Smottamenti Colata detritica di versante Processi torrentizi Colate detritiche Depositi di sedimenti grossolani Erosioni di sponda Inondazioni	Non è sovvenzionabile la protezione contro: terremoti, doline, subsidenze, instabilità del sottosuolo, erosione delle sponde di laghi, moto ondosio, legname galleggiante nei laghi, innalzamento della falda freatica, deflusso superficiale, acque meteoriche (smaltimento delle acque di insediamenti e strade), permafrost (misure di risanamento su oggetti), grandine, tempeste.
Potenziale di danno	Persone e beni materiali considerevoli: insediamenti, edifici, industria, artigianato, impianti sportivi e campeggi esistenti; ad eccezione delle costruzioni e degli impianti turistici esterni alle zone d'insediamento Vie di comunicazione esistenti (strade nazionali, strade cantonali, altre strade aperte al traffico pubblico, ferrovie con funzione di collegamento) Lifelines esistenti (acqua, elettricità, gas, smaltimento delle acque urbane) Superfici agricole da lasciar inondare in caso di piene.	Se il pericolo era noto al momento della costruzione dell'opera o dell'impianto, questi sono esclusi da un sussidio (art. 2 cpv. 5 lett. a OSCA e art. 39 cpv. 5 lett. a OFo). Alle ferrovie con funzione esclusivamente turistica non è riconosciuto il potenziale di danno intrinseco e non sono concessi sussidi (art. 2 cpv. 5 lett. b OSCA e art. 39 cpv. 5 lett. b OFo).
Obiettivi di protezione, obiettivi delle misure	Obiettivi di protezione Per il rischio di decesso individuale esiste un valore limite di 10 <sup>-5</sup> /anno. Per i rischi collettivi devono essere fissati e documentati, a livello dell'oggetto, del Comune o del Cantone, obiettivi di protezione conformi alle raccomandazioni pertinenti.  Obiettivi delle misure Per la pianificazione di misure vengono fissati obiettivi delle misure stesse che si orientano agli obiettivi di protezione. Nel quadro dell'ottimizzazione effettuata all'atto della pianificazione integrale delle misure, questi obiettivi possono essere messi in discussione e adeguati.	Raccomandazioni: «Livello di sicurezza per i pericoli naturali», PLANAT 2013, «Piano di gestione dei rischi per i pericoli naturali», PLANAT 2009, «Schutzauftrag und Subventionierung bei Naturgefahr- en», UFAM 2008 (disponibile solo in tedesco), «Raccomandazioni concernenti la pianificazione del territorio e i pericoli naturali», ARE/UFAEG/UFAFP 2005. «Direttive per la protezione contro le piene», UFAEG 2001 Aiuto all'esecuzione sulla protezione contro i movimenti di masse, UFAM (in preparazione).

## A7 Requisiti per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli

### A7-1 Opere di protezione e servizi di preallarme

Tab. 6 > Requisiti per le opere di protezione e i servizi di preallarme

Ambito	Criteri	Osservazioni
Perimetro del progetto	Delimitazione del sistema	Dal punto di vista del territorio e del contenuto
Valutazione dei pericoli	Catasto degli eventi	Processo, momento, raggio d'azione ed entità dei danni degli eventi
	Potenziale di pericolo	Eventi di scenari determinanti, raffigurati sotto forma di carte di intensità (in genere periodi di ritorno <30, 30–100, 100–300, EHQ) Per gli insediamenti: carte dei pericoli prima e dopo le misure
	Potenziale di danno	Rappresentazione per categorie di oggetti (ad es. in base al sistema EconoMe)
	Analisi dell'esposizione	Rappresentazione delle situazioni di esposizione determinanti (con l'analisi dei punti deboli)
	Analisi delle conseguenze	Rappresentazione dell'entità dei danni secondo lo scenario e l'entità complessiva dei danni
	Carte dei pericoli	Prima e dopo le misure
Valutazione dei rischi	Analisi dei rischi <sup>14</sup>	Distinzione tra rischi individuali e collettivi
	Obiettivi di protezione	Differenziazione secondo l'allegato A6, differenziazione in base al potenziale di danno
	Efficacia delle opere di protezione esistenti	Catasto delle opere di protezione, rilevamento dello stato; valutazione dell'efficacia in base alla sicurezza strutturale, efficienza funzionale e durevolezza
	Deficit di protezione	Valore limite per il rischio di decesso individuale <sup>14</sup> Prova del livello di protezione necessario, confronto tra potenziale di pericolo e obiettivo di protezione, livello di protezione necessario assicurato
	Rischio residuo/capacità di sovraccarico	Rappresentazione delle considerazioni in merito alla sicurezza del sistema/solidità delle misure e alla possibile limitazione del rischio residuo (corridoi di inondazione ecc.).
Pianificazione e valutazione delle misure	Finalità	Pianificazione globale delle misure tenendo conto dei tre aspetti dello sviluppo sostenibile e di tutte le possibili misure di protezione (di pianificazione, tecniche, biologiche e organizzative).
	Confronto delle varianti	Presentazione dei criteri di valutazione e decisione
	Redditività <sup>14</sup>	Indice di redditività >1
	Trasparenza dei costi	Indicazione della chiave di ripartizione dei costi di tutti i servizi interessati (UFT, USTRA ecc.). Coinvolgimento adeguato dei beneficiari diretti non aventi diritto a un sussidio
	Manutenzione	Regolamentazione della manutenzione continua e periodica
	Impianti	Rispetto di norme tecniche, direttive e sistemi di protezione ammessi ufficialmente
Fabbisogno di spazio ed ecologia		Progetti supplementari di protezione contro le piene: semplice analisi dei deficit iniziali in base a rilievi dell'ecomorfologia livello R e del fabbisogno di spazio, garanzia dello spazio riservato alle acque secondo l'art. 36a LPAC, requisiti secondo l'art. 4 della LSCA (ampiezza naturale del letto, zona anfibia, zona cuscinetto, connettività longitudinale terrestre), gestione delle neofite.
Sistemi di misurazione e di preallarme	Definizione di valori soglia Piano di allarme Programma temporale Per le valanghe: firma dell'accordo IMIS	L'istituzione di punti di rilevamento del deflusso è sovvenzionata, previa intesa, quale parte integrante di un sistema di allarme e preallarme regionale.

<sup>14</sup> Per progetti singoli calcolo con EconoMe

A7-2 Documentazione sui pericoli

Tab. 7 > Requisiti della documentazione sui pericoli

Requisiti	Criteri	Osservazioni
Catasto degli eventi (StorMe)	Dati relativi agli eventi storici	Processo, momento, raggio d'azione ed entità dei danni degli eventi Garanzia dell'aggiornamento continuo del catasto degli eventi (StorMe) Rappresentazione geografica delle superfici colpite con rimando ai dati tecnici
Catasto delle opere di protezione	Dati relativi alle opere di protezione esistenti	Genere, tipo, dimensioni, anno di costruzione, luogo, costi, stato, funzionalità ecc. delle opere di protezione Garanzia dell'aggiornamento continuo del catasto delle opere di protezione (in fase di elaborazione) Rappresentazione geografica delle opere di protezione con rimando ai dati tecnici
Carta indicativa dei pericoli	Panoramica dei pericoli	Panoramica approssimativa delle situazioni di pericolo dovute ai diversi processi in scala da 1:10 000 a 1:50 000 Panoramica basata soprattutto sull'esame di modelli Nessuna indicazione relativa alla classe di pericolo (probabilità e intensità)
Carta dei pericoli	Rappresentazione dettagliata dei pericoli	Localizzazione delle zone di pericolo in scala da 1:1000 a 1:10 000, suddivise secondo i processi legati ai pericoli Rappresentazione basata sulle carte di intensità (in generale, periodi di ritorno <30, 30-100 e 100-300; eventi estremi >300) Osservazioni, considerazioni, supposizioni e scenari documentati in un rapporto tecnico Revisione periodica
Altra documentazione sui pericoli	Pericoli legati al deflusso superficiale / alle acque sotterranee Riflusso della canalizzazione	Ulteriori basi di valutazione per misure di protezione degli oggetti
	Documentazione sui rischi	Potenziale di pericolo e di danno (categorie di oggetti, prezzi uniformi), obiettivi e deficit di protezione, necessità d'intervento, priorità
	Strategie degli interventi	Piano del bacino imbrifero, strategia di protezione contro le piene, pianificazione di corridoi (infrastrutture), piani d'emergenza
	Documentazioni storiche	Come base del progetto, l'evento è registrato nella banca dati StorMe (rilevamento retroattivo). I requisiti di qualità e contenuto devono essere fissati per ogni singolo progetto previo accordo con l'UFAM, poiché non è possibile una standardizzazione.
Rendicontazione	Stato della cartografia dei pericoli naturali	ShowMe
Piano d'emergenza e gestione degli eventi a livello locale/regionale	Piano d'emergenza	Pianificazione preventiva degli interventi: individuazione dei punti critici di diversi scenari, definizione di valori soglia, definizione di provvedimenti immediati Organizzazione: monitoraggio, chiamata in servizio, assegnazione dei compiti, esecuzione dell'intervento Verifica periodica dei piani d'intervento
	Formazione di consulenti locali specializzati nel campo dei pericoli naturali per organi di condotta civili	Adeguamento della documentazione dei corsi alle specificità locali/regionali Svolgimento di corsi di formazione Controllo della formazione (numero di consulenti completamente istruiti nel campo dei pericoli naturali)

## A8 Costi imputabili (art. 2a OSCA, art. 38a OFo)

La presente tabella è valida per i progetti singoli. Per analogia è applicabile anche ai progetti dell'offerta di base, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall'ufficio federale, bensì dal servizio cantonale competente.

Tutti i costi devono essere esposti in modo trasparente, ossia con una distinta dei costi di progetto suddivisi in costi imputabili e costi non imputabili. Tutti i costi del progetto devono essere attribuiti ai diversi organismi di finanziamento con una chiave di ripartizione dei costi ed esposti di conseguenza.

Gli investimenti di valorizzazione (durata di vita più lunga, grado di perfezionamento più elevato, ingrandimento o ampliamento di infrastrutture non dettato da esigenze di protezione) o gli aumenti di valore dei terreni non sono considerati costi imputabili.

Per la realizzazione di progetti sono considerati imputabili la pianificazione per l'attuazione di una misura e i relativi costi (cfr. anche 6.2.1 Scheda programmatica IP 1, IP 2.1). Non sono imputabili gli studi che non vengono condotti per l'attuazione di una misura. Per quanto concerne la documentazione sui pericoli, sono imputabili i lavori secondo l'allegato A7-2. Per altri lavori occorre consultare l'UFAM.

**Tab. 8 > Costi che danno diritto a contributi**

<b>Prestazioni che danno diritto a contributi</b>	
Onorari	Studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione Bando di concorso Realizzazione Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.) Accertamenti e perizie legate al progetto, previo accordo con l'ufficio federale
Prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali a condizione che non siano fornite dagli studi d'ingegneria incaricati	Progettazione: max 5 % dei costi di costruzione Direzione dei lavori in loco: max 4 % dei costi di costruzione Direzione generale dei lavori: max 2 % dei costi di costruzione Supervisione generale dei lavori: max 0,6 % dei costi di costruzione
<b>Lavori di costruzione che danno diritto a contributi</b>	
Lavori di costruzione	Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'ufficio federale Per le forniture di materiali occorre tenere conto degli elenchi di tipi e dei certificati attuali dell'UFAM. <sup>1</sup>
Strade, ponti, altre infrastrutture stradali, aperture di cantieri, altre opere pubbliche	Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'ufficio federale e tenendo conto della causalità, dei vantaggi e dello stato dei lavori.
Trattamento dei siti inquinati	Solo se queste misure sono indispensabili per il progetto. I costi per i siti che necessitano di risanamento vengono finanziati tramite indennità secondo l'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi). La trasparenza dei costi deve essere garantita per mezzo di preventivi e conteggi separati.
Misure di protezione degli oggetti	Se sono parte integrante del progetto (o singoli interventi <sup>1</sup> ) e solo se il rischio residuo supera gli obiettivi di protezione ordinari. Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'ufficio federale
Indennizzi per i danni provocati dal cantiere	Secondo la stima di un'autorità competente

**Altre prestazioni che danno diritto a contributi**

Assicurazione responsabilità civile dei committenti	Solo per i lavori speciali (lavori sotterranei, brillamenti ecc.) o in caso di rischi particolari elevati, previo accordo con l'UFAM
Acquisto di terreni ed edifici	Superfici agricole e forestali: costi per l'acquisto dei terreni, tenendo conto che viene considerato un prezzo d'acquisto fino a un massimo di otto volte il valore di reddito (in base all'art. 15 OMSt). Edifici: a condizione che esista una stima ufficiale del valore attuale. Tuttavia l'ammontare dei costi imputabili è in linea di massima indipendente dall'importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d'acquisto pagato dagli enti pubblici.
Interventi di bonifica e provvedimenti di pianificazione territoriale	Solo se tali misure sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'ufficio federale e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure.
Rilievi morfologici dei corsi d'acqua	Se fa parte di un piano di monitoraggio previsto nel quadro di un progetto per un'opera idraulica. Da effettuare a conclusione del progetto nell'offerta di base (OP1) e se è conforme al capitolato d'oneri «Aufnahme von Querprofilen in Flüssen» (Rilievo dei profili trasversali dei corsi d'acqua) dell'UFAM.
Sistemi di allarme e di allerta	Se fanno parte del progetto e rientrano nel quadro di un piano d'emergenza approvato dall'ufficio federale al fine di limitare il rischio residuo che supera l'ambito degli obiettivi di protezione ordinari. In caso di manutenzione e prove di allarme periodiche Solo se nel periodo di intervento possono essere applicate delle misure per la riduzione del rischio. Rispetto degli standard tecnici (compatibilità, sicurezza, robustezza, precisione) Stazioni nivologiche e meteorologiche automatiche per la prevenzione delle valanghe, se possono essere integrate nel sistema IMIS. <sup>1</sup>
Spostamento di edifici e impianti determinato dal progetto	Il valore attuale dell'edificio è stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative dovute ai danni agli edifici. Un edificio demolito e non ricostruito non dà diritto a sussidi.
Brillamento preventivo di materiale pericolante <sup>1</sup>	Installazioni e brillamenti, misure di protezione temporanee, lavori di sgombero, sorveglianza

<sup>1</sup> solo secondo LFo

**Tab. 9 > Costi che non danno diritto a contributi**

**Prestazioni che non danno diritto a contributi**

Prestazioni amministrative dei Cantoni e dei Comuni	Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAc) non danno diritto a contributi. Le prestazioni amministrative, come ad esempio la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere non danno diritto a contributi. Imposte
Assicurazione contro i pericoli naturali	Questa misura può o deve essere integrata in una strategia di protezione approvata dall'ufficio federale; ciononostante non è sussidiabile.
Assicurazione responsabilità civile della committenza	Per lavori correnti non dà diritto a contributi.
Misure di protezione mobili	Queste installazioni non danno diritto a contributi poiché vengono considerate parte dell'equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri).
Evacuazione delle acque sotterranee e delle acque piovane	Le misure destinate alla protezione contro le inondazioni dovute ad acque sotterranee o piovane sono a carico dei proprietari.
Costi per il conferimento in discarica	Occorre ottimizzare i progetti sotto l'aspetto del bilancio dei materiali. Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l'impossibilità di riutilizzo (all. 1 cifra 12 cpv. 2 OTR).
Dispositivi di misurazione	Dispositivi di misurazione che non sono parte integrante di un sistema di preallarme e di un piano di allarme (ad es. le reti di misurazione idrologiche per il monitoraggio dello stato delle acque da parte del Cantone, i dispositivi di misurazione per scopi di studio e ricerca ecc.).
«Perfezionamento dei dati» nell'ambito della gestione di stazioni di misurazione	Pubblicazione di bollettini regionali o locali e gestione dei servizi di preallarme
Eventi informativi nell'ambito del processo di pianificazione partecipativa	Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: le spese per un ufficio specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone).

---

### **Costi imputabili per misure di intervento immediato a seguito di maltempo**

Per i costi delle misure, attuate durante e immediatamente dopo eventi di maltempo (fino a circa tre mesi dopo l'evento) al fine di prevenire ulteriori danni, si applicano le norme supplementari descritte nelle tabelle 10 e 11. Queste misure servono a prevenire altri danni immediati e danni successivi prevedibili. Le misure di ripristino di maggiore entità che non vengono realizzate subito (entro tre mesi) devono essere trattate come progetto ordinario.

In linea di principio, le misure di ripristino devono essere conteggiate tramite l'accordo programmatico (AP 07-1/07-2). In caso di eventi di grande portata, queste misure possono essere trattate come progetto singolo d'intesa con l'UFAM.

**Attribuzione dei mezzi finanziari:**

Se si tratta di un progetto singolo, nell'ambito del credito quadro sussistono due possibili fonti per l'attribuzione dei mezzi federali:

- > i mezzi finanziari vengono tratti dall'attuale contingente del Cantone interessato;
- > i mezzi finanziari non gravano sul contingente, ma vengono presi dalla riserva accantonata dalla Confederazione.

Spetta alla Confederazione stabilire come deve essere effettuata l'attribuzione dei mezzi.

La suddivisione in documentazione sui pericoli e offerta di base può avere luogo se l'attribuzione dei mezzi viene effettuata nel quadro dell'accordo programmatico. In tal caso, è possibile fissare in modo diverso anche il tasso di contribuzione. Se le misure vengono trattate come progetti singoli, il tasso di contribuzione ammonta al 35 per cento. Eventuali prestazioni supplementari non vengono riconosciute.

A seconda del volume e della complessità, le misure supplementari rese necessarie dal maltempo devono essere conteggiate tramite l'accordo programmatico in corso o presentate come progetto singolo. I criteri di delimitazione sono elencati nell'allegato 5.



**Tab. 10 > Costi che danno diritto a contributi**

Documentazione sui pericoli	Documentazione dell'evento o catasto dei pericoli (compatibile con StorMe) Documentazione e lavori di progettazione necessari per la realizzazione delle misure (compresa la valutazione del rischio). Voli d'ispezione del servizio specializzato cantonale volti a valutare la situazione e avviare le necessarie misure urgenti, a condizione che siano coordinati con la Confederazione. Riprese aeree, a condizione che siano coordinate con la Confederazione.
Offerta di base	I costi per le seguenti misure sono imputabili solo se correlati alla riparazione o alla sostituzione di opere di protezione: il ripristino del profilo di deflusso (asportazione di materiale solido di fondo e legno); i lavori di ripristino degli alvei (sponde e letto); le riparazioni semplici alle opere di protezione; la rimozione sommaria di detriti nelle vicinanze dell'alveo nell'area pubblica della zona abitata per garantire l'accesso all'alveo (compreso trasporto del materiale); i lavori di riparazione alle vie d'accesso che servono esclusivamente o parzialmente (chiave di ripartizione dei costi) per la manutenzione delle opere di protezione (ad es. allacciamento di camere di ritenuta); il risanamento di scoscendimenti all'interno e all'esterno della foresta, se costituiscono un pericolo immediato con un notevole potenziale di danno (abitazioni, stabili artigianali e industriali, vie di comunicazione); la rimozione sommaria di valanghe nella zona di deposito, se sussiste il pericolo di cadute multiple. In particolare al di sopra degli sbarramenti antivalanghe (compreso trasporto del materiale); le indennità versate successivamente dalle assicurazioni vengono considerate nel conteggio finale (deduzione); il Cantone è responsabile per il coordinamento di tutte le misure, per la loro documentazione e per il controllo trasparente dei costi.
<b>In particolare</b>	
Salari	Ingegneri, architetti, gli imprenditori secondo KBOB, la tariffa degli impresari costruttori (tariffa a regia con ribassi) Le prestazioni proprie di Comuni e corporazioni secondo pagamenti realmente effettuati, massimo 50 % KBOB  Di dipendenti comunali e cantonali, a costi propri compresi i costi salariali accessori (AVS, AD, SUVA, assicurazioni ecc.), ma al massimo il 50 % della tariffa KBOB, rispettivamente 50 % della locale tariffa a regia della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Vitto	Disoccupati, volontari, pompieri (al massimo tariffe della Confederazione)
Noleggi	Solo costi di noleggio escluso ammortamento (macchinari, utensili)
Costi per il mate-riale	Tutto il materiale di consumo L'installazione telefonica e le relative spese Le perdite di guadagno, se generate dai lavori di costruzione, ad esempio l'uso del terreno

**Tab. 11 > Costi che non danno diritto a contributi**

Lavori	La riparazione di condotte e rubinetti da cantiere Il ripristino di strade, ferrovie e terreni coltivati La sostituzione di ponti e passaggi distrutti o danneggiati (eccezione: le vie d'accesso che servono esclusivamente per la manutenzione di opere di protezione). La pulizia di edifici e siti privati
Discariche per il materiale	Le tasse per il conferimento in discarica (eccezione: il materiale inquinato che può essere smaltito solo in una discarica)
Salari	Il soldo per i militari, la protezione civile e i pompieri Le indennità ordinarie per riunioni
Vitto	Per i militari o la protezione civile (se il vitto è organizzato dai militari o dalla protezione civile). La cerimonia per la conclusione dei lavori I pranzi in occasione di riunioni, visite, ispezioni ecc.
Noleggi	Il leasing (con ammortamento)
Costi per il conferimento in discarica	Occorre ottimizzare i progetti sotto l'aspetto del bilancio dei materiali. Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l'impossibilità di riutilizzo (all. 1 cifra 12 cpv. 2 OTR).
Investimenti	L'infrastruttura degli uffici, i mobili e gli apparecchi, il materiale per ufficio L'equipaggiamento delle persone coinvolte nei lavori
Danni	I danni assicurabili devono essere coperti da assicurazioni private.

## A9 Prestazioni supplementari

Le prestazioni supplementari possono essere fornite in maniera modulare, ovvero in uno, due o tre settori. I progetti singoli che, in tutti e tre i settori, soddisfano i requisiti posti dalla Confederazione per le prestazioni supplementari ricevono un contributo federale superiore del 10 per cento. Il modello d'incentivazione si applica ai progetti singoli sui quali la Confederazione si pronuncia separatamente e che non sono parte integrante dell'accordo programmatico NPC tra Confederazione e Cantone.

Per poter chiedere contributi federali supplementari, il Cantone deve dimostrare nel rapporto tecnico presentato all'UFAM con la domanda relativa al progetto che ogni criterio è stato rispettato. Affinché le prestazioni supplementari vengano riconosciute, occorre che tutti i criteri di un settore siano soddisfatti al momento della presentazione del progetto (eccezione: la gestione integrata dei rischi).

### A9-1 Gestione integrata dei rischi (GIR)

L'attuazione della gestione integrata dei rischi è valutata in base a una **serie di criteri incentrati sul Comune**. Le misure organizzative e pianificatorie (preallarme e piani di utilizzazione) rientrano direttamente nella sfera d'influenza dei Comuni. La valutazione della gestione integrata dei rischi si basa sui rapporti relativi alla documentazione sui pericoli, sui piani d'emergenza e sulla regolamentazione della manutenzione.

I criteri sono suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo comprende i criteri relativi alle misure pianificatorie. Se a livello comunale tali criteri sono interamente soddisfatti, il progetto riceve un aumento dei contributi federali pari al 3 per cento. Il secondo gruppo contiene invece i criteri relativi alle misure organizzative. Se tali criteri sono soddisfatti in funzione del processo esaminato, questo riceve un aumento dei contributi federali pari al 3 per cento.

Per ottenere un aumento dei contributi federali pari al 6 per cento occorre rispettare i criteri qui di seguito elencati.

**Tab. 12 > Criteri di valutazione della gestione integrata dei rischi**

	Punti *
<b>Criteri relativi alle misure pianificatorie</b>	
Il catasto degli eventi è aggiornato.	1/0
Le carte dei pericoli e le analisi dei rischi di tutti i processi pertinenti sono disponibili.	1/0
La revisione dei piani di utilizzazione in base alle carte dei pericoli e allo spazio riservato alle acque è avviata o realizzata ( <i>non applicabile ai mezzi di trasporto!</i> ).	1/0
<b>Criteri relativi alle misure organizzative</b>	
Un'organizzazione d'allarme per i processi pertinenti è disponibile.	1/0
L'organizzazione d'allarme segue un addestramento regolare.	1/0
La manutenzione delle opere di protezione esistenti è garantita.	1/0
<b>Totale</b>	<b>Max. 6 (5)</b>

\* 1 = SI, 0 = NO

Precisazioni in merito ai criteri per le misure pianificatorie.

- > *Catasto degli eventi*: gli eventi storici sono documentati nel rapporto tecnico e consultabili in qualunque momento attraverso una banca dati gestita dal Cantone o dalla Confederazione (StorMe).
- > *Carte dei pericoli e analisi dei rischi*: nel dossier del progetto si trova un esemplare di carta dei pericoli relativa alla situazione precedente le misure per tutti i processi determinanti oppure è presente un rimando alla relativa archiviazione.
- > *Revisione dei piani di utilizzazione*: la revisione avviene sulla base dell'adeguamento di utilizzazione resosi necessario. L'adeguamento (compresa la realizzazione dello spazio riservato alle acque) è complessivamente avviato e provvisto di un calendario di attuazione. Le autorità comunali hanno preso una decisione in tal senso e il mandato per l'attuazione è stato conferito.

Precisazioni in merito ai criteri per le misure organizzative

- > *Organizzazione d'allarme (I)*: esiste un'organizzazione in previsione dei casi di emergenza per la quale sono documentati i seguenti elementi: l'osservazione e l'analisi della situazione di pericolo a livello locale, l'allarme, la chiamata in servizio, il piano d'intervento basato su una strategia d'azione.
- > *Organizzazione d'allarme (II)*: ad esempio, con il piano d'intervento / di esercitazione delle organizzazioni per i casi di emergenza (secondo la strategia d'azione) si dimostra lo svolgimento degli esercizi (il dossier contiene una copia del piano di esercitazione).
- > *Manutenzione delle opere di protezione*: il progetto di manutenzione vincolante è allegato alla domanda oppure è compilato un riferimento bibliografico al progetto di manutenzione o al regolamento. Si dimostra che il finanziamento della manutenzione è garantito (ad es. il budget per la manutenzione, i contratti di manutenzione ecc.).

**A9-2 Aspetti tecnici**

Per ottenere un aumento dei *contributi federali del 2 per cento* deve essere soddisfatto il criterio indicato qui di seguito.

**Tab. 13 > Criteri di valutazione della qualità tecnica del progetto**

Criteri di valutazione della qualità tecnica	Punti *
La gestione dei casi di sovraccarico è ottimizzata, le misure sono illustrate nel progetto.	1/0
<b>Totale</b>	<b>Max. 1</b>

\* 1 = SI, 0 = NO

- > *Caso di sovraccarico*: il progetto illustra come vengono gestiti i casi di sovraccarico. Tutte le misure, comprese quelle di pianificazione del territorio e quelle organizzative, che concorrono a ridurre ulteriormente il rischio sono ottimizzate e descritte.

Osservazioni

In base ai diversi processi, occorre fare una distinzione tra progetti di protezione contro le piene e opere di protezione nel settore forestale.

- > *Opere di protezione secondo la LFo*: per evitare ulteriori danni da sovraccarico sono efficaci i sistemi ridondanti, dove un secondo sistema intercetta almeno una parte dell'effetto o la riduzione del rischio può essere garantita in modo durevole tramite misure organizzative (soprattutto per le vie di comunicazione).
- > *Opere di protezione secondo la LSCA*: nella realizzazione di opere idrauliche assume un ruolo importante la sicurezza del sistema. Le misure di protezione devono essere concepite in modo tale che le opere e l'ambiente reagiscano e si adattino in modo positivo ai sovraccarichi (nessun collasso) e il loro effetto sia affievolito in modo ordinato. I rischi residui vanno ridotti il più possibile. Deve essere inoltre illustrata l'ottimizzazione delle misure (pianificatorie, organizzative ed edilizie) per la gestione dei sovraccarichi.

**A9-3 Pianificazione partecipativa**

Per ottenere un aumento dei *contributi federali del 2 per cento* devono essere soddisfatti i criteri qui di seguito elencati.

**Tab. 14 > Criteri di valutazione del processo di pianificazione partecipativa**

Criteri di valutazione del processo di pianificazione partecipativa	Punti*
All'inizio del progetto è svolta un'analisi degli attori.	1/0
Prima della pubblicazione del progetto la popolazione è stata informata in modo completo sui deficit dello stato attuale, sugli obiettivi e sulle misure.	1/0
Gli obiettivi sono stati definiti con il coinvolgimento degli attori.	1/0
Le misure possibili e i margini di manovra sono stati discussi con gli attori più coinvolti dotati di grande potenziale d'influenza.	1/0
<b>Totale</b>	<b>Max. 4</b>

\* 1 = SI, 0 = NO

Precisazioni

- > *Analisi degli attori*: per effettuare un'analisi degli attori coinvolti occorre identificarli e classificarli secondo il grado di coinvolgimento e il potenziale d'influenza.
- > *Informazione della popolazione*: una strategia d'informazione ampia e trasparente è la chiave del successo di un progetto. È importante informare la popolazione in modo completo sui deficit dello stato attuale, sugli obiettivi del progetto e sulle misure previste.
- > *Definizione degli obiettivi*: la definizione degli obiettivi è alla base della pianificazione delle misure. Gli obiettivi sono dapprima definiti dal team responsabile del progetto e successivamente coordinati con gli obiettivi degli attori. È così possibile identificare in tempo eventuali conflitti.

---

> *Discussione delle varianti:* affinché un progetto sia il più possibile al riparo da conflitti e ritardi, oltre agli obiettivi devono essere discusse anche le misure possibili e il corrispondente margine di manovra in vista del raggiungimento degli obiettivi. A tal fine devono essere tenuti in considerazione almeno gli attori più coinvolti e con un forte potenziale d'influenza.

#### Osservazioni

Al momento della decisione sul sussidio, buona parte del processo partecipativo è completata. L'esecuzione delle singole misure deve essere illustrata nella documentazione relativa al progetto in modo da consentire una valutazione anche della qualità del processo. La realizzazione compete soprattutto alle autorità comunali, con la partecipazione degli uffici cantonali; aspetti parziali possono essere curati anche dagli studi di progettazione incaricati.

## A10 Procedura per progetti singoli e liste di controllo

### A10-1 Procedura

I progetti singoli devono essere sottoposti all'UFAM nelle fasi qui sotto indicate.

**Tab. 15 > Fasi di progetto**

Fase secondo il regolamento SIA 103	Risposta dell'UFAM
Studio preliminare	Presenza di posizione con osservazioni e condizioni
Progetto di costruzione	Decisione con condizioni e obblighi

La Confederazione e il Cantone decidono congiuntamente se effettuare una pianificazione strategica (ad es. dei bacini e dei corridoi per le infrastrutture) prima dell'elaborazione di uno studio preliminare.

Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all'UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili. Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d'imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.

## A10-2 Liste di controllo

Tab. 16 &gt; Lista di controllo: studio preliminare – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LFo

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
<b>Sintesi</b>		Breve riassunto dei punti 1–6
<b>1. Oggetto e mandato</b>		Motivo dell'elaborazione del progetto e dell'attribuzione del mandato
<b>2. Situazione attuale</b>	Eventi storici Caratteristiche del perimetro Processi determinanti Opere di protezione esistenti	Catasto degli eventi Per ogni processo, descrizione dettagliata della zona di nascita, di transito e di deposito Descrizione individuale e dettagliata, possibile interazione tra processi Catasto delle opere di protezione, con valutazione dello stato e dell'efficacia
<b>3. Necessità d'intervento</b>	Obiettivi di protezione Deficit di protezione	Come da allegato A6 Deficit di protezione a seconda degli scenari analizzati Determinazione dei parametri di dimensionamento (probabilità, intensità, caratteristiche del terreno di fondazione ecc.)
<b>4. Potenziale di danno/ rischio</b>	Utilizzazioni attuali e previste Descrizione del potenziale di danno	Come da allegato A6 o secondo il sistema EconoMe
<b>5. Pianificazione delle misure</b>	Perimetro del progetto Studi delle varianti con stima dei costi Gamma di varianti suggerite e relativi obiettivi	Delimitazione spaziale e contenutistica del sistema Pianificazione integrale delle misure, stima dei costi precisa al 25 % Spiegazione dei criteri di decisione
<b>6. Informazioni supplementari</b>	Possibili conflitti Possibili responsabili, beneficiari e interessati Ulteriori accertamenti tecnici necessari	Utilizzazione del territorio, natura e paesaggio, agricoltura ecc. Come base per eventuali partecipazioni a costi e risarcimenti Ad es. prove di resistenza alla trazione con tiranti di prova, sondaggi del terreno ecc.
<b>7. Planbeilagen</b>	Perimetro del progetto 1:25 000 Carte dei pericoli o carte di intensità Situazione delle varianti esaminate	Come da allegato A7 Piano d'insieme

**Tab. 17 > Lista di controllo: studio preliminare – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LSCA**

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
<b>Sintesi</b>		
<b>1. Basi</b>	Basi di progettazione Studi precedenti	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
<b>2. Situazione attuale</b>	Eventi storici Caratteristiche del bacino Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Condizioni geologiche Valutazione delle opere di protezione esistenti Stato del corso d'acqua (ecomorfologia livello R)  Possibili tipi di pericolo (processi)  Scenari Analisi dei punti deboli lungo il percorso Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta d'intensità)	Catasto degli eventi          Inondazione Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica
<b>3. Necessità d'intervento</b>	Obiettivi di protezione scelti Deficit di protezione Obiettivi di sviluppo ecologico Deficit ecologici	Differenziata a seconda del potenziale di danno
<b>4. Potenziale di danno/rischio</b>	Utilizzazione attuale o prevista Valutazione dettagliata dei possibili danni (EconoMe)	
<b>5. Pianificazione delle misure</b> (Precisazione SIA 103 4.3.21)	Perimetro del progetto  Studio delle varianti con misure possibili (obiettivi delle misure, basi di dimensionamento)    Scelta di varianti con motivazione	Misure di manutenzione Misure di pianificazione territoriale Misure organizzative Misure ecologiche Misure edilizie, costruzioni, opere di protezione  Fattibilità Proporzionalità Stima dei costi (precisa al 25%)
<b>6. Informazioni supplementari</b>	Identificazione dei possibili conflitti      Bacini di ritenzione delle piene, camere di ritenuta   Beneficiari e interessati Stato della gestione integrata dei rischi nei Comuni interessati Sovraccarico / sicurezza del sistema Accertamenti tecnici (prove pilota)	Insedimenti e superfici di utilizzazione Natura e paesaggio Ecologia idrica e pesca Acque sotterranee Agricoltura, ampiezza delle superfici agricole utili e delle superfici per l'avvicendamento delle colture interessate nel perimetro Bosco  Verifica dell'assoggettamento all'ordinanza sugli impianti di accumulazione, rispettivamente della competenza per la sorveglianza
<b>7. Allegati al piano</b>	Perimetro del progetto Carte dei pericoli o carte di intensità Situazione delle varianti esaminate Spazio riservato alle acque	



**Tab. 18 > Lista di controllo: progetto di costruzione – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LFo**

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
<b>Sintesi</b>		Breve riassunto dei punti 1–10
<b>1. Sintesi degli atti esistenti</b>	Studio preliminare, basi utilizzate incluse Decisioni prese nel frattempo	
<b>2. Valutazione dei rischi dei processi determinanti</b>	Scenari analizzati Valutazione completa dei rischi Possibile interazione tra processi	Come da allegato A7 Conseguenze per la decisione delle varianti
<b>3. Scelta definitiva delle varianti</b>	Motivazione relativa alla decisione delle varianti Prova della riduzione del rischio	Criteri di valutazione e di decisione Calcolo con EconoMe
<b>4. Misure pianificate</b>	Basi / parametri del dimensionamento Descrizione delle misure  Sicurezza del sistema e sovraccarico	Presentazione delle misure pianificatorie, tecniche, biologiche e organizzative, compresi piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali  Gestione del rischio residuo e prova della sicurezza del sistema in caso di sovraccarico
<b>5. Prova delle prestazioni supplementari</b>	Gestione integrata dei rischi Aspetti tecnici Pianificazione partecipativa	Come da allegato A9
<b>6. Stima dei costi</b>	Base dei costi Commenti Prova della redditività	Valutazione di prezzi uniformi speciali Calcolo con EconoMe
<b>7. Conflitti e relative soluzioni</b>	Utilizzazione del territorio Natura e paesaggio Agricoltura ...	Considerazione di condizioni e obblighi Eventuale acquisizione di terreno o motivazione delle servitù
<b>8. Beneficiari e loro partecipazione</b>		Determinazione degli interessi e chiave di ripartizione dei costi per i beneficiari diretti non aventi diritto a un sussidio
<b>9. Pianificazione temporale</b>		Scadenza, eventuali tappe consigliate
<b>10. Organizzazione della manutenzione e piano di manutenzione</b>		Indicazioni sulla necessità di una manutenzione continua e periodica e designazione dei servizi competenti
<b>11. Allegati</b>	Perimetro del progetto 1:25 000  Carte di intensità prima e dopo le misure Stato delle misure pianificate Sezioni tipo  Decisioni governative, approvazione cantonale del progetto Moduli UFAM Output EconoMe	Rappresentazione di tutti gli scenari determinanti  Compresi corapporti dei servizi cantonali competenti ed eventuali decisioni giudiziarie  Dati finanziari, dati tecnici

Tab. 19 &gt; Lista di controllo: domande di sussidio – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LSCA

Contenuto del dossier	Requisiti	Osservazioni
<b>1. Rapporto tecnico</b>	Lista di controllo Rapporto tecnico	
<b>2. Preventivo</b>	Costi di costruzione (in base a quantitativi e prezzi uniformi dei lavori di costruzione; posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi dell'acquisto di terreni	
<b>3. Documentazione di progetto</b>	<p>Planimetrie generali da 1:10 000 a 1:50 000</p> <p>Planimetria dettagliata da 1:1000 a 1:2000</p> <p>Profilo longitudinale</p> <p>Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo l'intervento)</p> <p>Sezioni tipo e piani di sistemazione</p> <p>Programma di costruzione</p> <p>Documentazione fotografica</p>	<p>Progetto di costruzione</p> <p>Bacini imbriferi parziali</p> <p>Eventuali stazioni pluviometriche</p> <p>Nomi dei corsi d'acqua</p> <p>Opere di protezione realizzate</p> <p>Rappresentazione dei pericoli esistenti</p> <p>Interventi previsti</p> <p>Vincoli (ponti, edifici)</p> <p>Popolamento presente e previsto</p> <p>Spazio riservato alle acque</p> <p>Livello di piena / linea d'energia per HQ<sub>d</sub> ed EHQ</p> <p>Livello di magra</p> <p>Alveo esistente</p> <p>Alveo medio di progetto</p> <p>Pendenza</p> <p>Eventuali sondaggi</p> <p>Eventuali zone d'estrazione di materiale solido di fondo</p> <p>Ponti, soglie, rampe</p> <p>Sbarramenti, affioramenti di roccia</p> <p>Livello d'acqua per HQ<sub>d</sub> ed EHQ</p> <p>Livello di magra</p> <p>Confini delle proprietà</p> <p>Livelli d'acqua</p> <p>Livelli di magra</p> <p>Protezione delle sponde</p> <p>Protezione del fondo dell'alveo</p> <p>Sistemazione e rinverdimenti</p> <p>Inizio, durata e fine dei lavori</p>
<b>4. Preavvisi cantonali</b>	<p>Protezione delle acque e condizioni di falda freatica</p> <p>Natura e paesaggio</p> <p>Ecologia idrica e pesca</p> <p>Foreste (eventuali dissodamenti)</p> <p>Agricoltura</p> <p>Pianificazione del territorio</p>	
<b>5. Rapporto d'impatto ambientale</b>	Per progetti soggetti all'obbligo di esame d'impatto ambientale deve essere elaborato e pubblicato un rapporto sulle conseguenze per l'ambiente.	Art. 10a LPAmb, allegato n. 3 OEIA
<b>6. Decisioni cantonali</b>	<p>Decisione con forza legale (tutte le autorizzazioni sono concesse).</p> <p>Chiave di finanziamento e chiave di riparto dei costi</p> <p>Impegni concernenti i perimetri di competenza della Confederazione e delle sue aziende</p>	

**Tab. 20 > Lista di controllo: domande di sussidio – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LSCA**


Contenuto del rapporto tecnico	Requisiti	Osservazioni
<b>Sintesi</b>		
<b>1. Basi</b>	Basi di progettazione; Studi precedenti	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
<b>2. Situazione iniziale</b>	Eventi storici (cronache, documentazioni) Utilizzazione attuale o prevista Caratteristiche del bacino imbrifero Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Stato del corso d'acqua (ecomorfologia livello F) Condizioni geologiche Possibili tipi di pericolo (processi)  Scenari Valutazione delle opere di protezione esistenti Analisi dei punti deboli lungo il percorso Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta di intensità)	Inondazione Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica
<b>3. Ipotesi di progetto</b>	Obiettivi di protezione scelti Deficit di protezione Obiettivi delle misure Parametri di dimensionamento fissati Obiettivi di sviluppo ecologico Deficit ecologici Monitoraggio	Differenziate a seconda del potenziale di danno  Compresi ampiezza naturale del letto/spazio riservato alle acque  Compreso il controlling delle neofite
<b>4. Potenziale di danno/rischio</b>	Valutazione dettagliata dei possibili danni/rischi (EconoMe)	
<b>5. Pianificazione delle misure</b> (precisazione SIA 103 4.3.32)	Perimetro del progetto Studi delle varianti e decisioni Misure di manutenzione Misure di pianificazione territoriale Misure ecologiche Misure edilizie  Bacini di ritenzione delle piene, camere di ritenuta	Zona anfibia, connettività longitudinale terrestre Descrizione degli interventi, incluse le giustificazioni e le prove tecniche (in particolare le ipotesi e le verifiche idrauliche, il dimensionamento delle arginature, la prova della stabilità delle rampe, la prova della stabilità delle sponde in caso di sistemazione con tecniche vegetali ecc.) Piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali Ponderazione degli interessi In caso di assoggettamento, le prove secondo l'ordinanza sugli impianti di accumulazione
<b>6. Conseguenze delle misure su</b>	agglomerati e aree utilizzate, natura e paesaggio, ecologia idrica e pesca, falda freatica, agricoltura	Piano settoriale cantonale delle superfici per l'avvicendamento delle colture Ampiezza delle superfici agricole utili e delle superfici per l'avvicendamento delle colture interessate nel perimetro
<b>7. Pericoli e rischi residui</b>	Scenari di sovraccarico Carte dei pericoli o carte di intensità	
<b>8. Inserimento dei pericoli residui nei piani direttori e regolatori</b>	Piani d'azzonamento Regolamenti edilizi Autorizzazioni edilizie	Vincoli edilizi / restrizioni di utilizzazione Prescrizioni in materia di costruzione
<b>9. Pianificazione per i casi di emergenza</b>		

## A11 Competenze e chiave di ripartizione per il finanziamento di vie di comunicazione e lifelines

### A11-1 Competenze

Per le infrastrutture (vie di comunicazione, lifelines) la protezione contro i pericoli naturali spetta in linea di principio ai gestori degli impianti. La protezione delle persone e dei beni materiali importanti nella zona di pericolo adiacente alle infrastrutture è invece di competenza del Cantone interessato. L'UFAM finanzia le misure di protezione dei Cantoni (cfr. fig. 2).

Fig. 2 > Competenze in materia di finanziamento di vie di comunicazione / lifelines



### A11-2 Modello di ripartizione dei costi della Confederazione

La Confederazione punta a ottenere pianificazioni sostenibili e globali per la protezione dai pericoli naturali. Spesso queste pianificazioni coinvolgono diversi uffici federali in qualità di proprietari di impianti infrastrutturali dei trasporti o di autorità che accordano i sussidi. I bisogni delle diverse parti coinvolte nei progetti devono essere ben armonizzati tra di loro affinché la pianificazione possa essere mirata e la partecipazione adeguata.

I servizi federali partecipano secondo la quota dei benefici, tenendo conto degli obblighi dei proprietari di impianti o nella veste di autorità che accordano i sussidi per i costi dei progetti.

**Tab. 21 > Definizione delle quote dei costi**

Quote dei costi	Elementi/basi
Costi non imputabili	Protezione degli oggetti per le infrastrutture dei trasporti Delimitazione delle misure recepite nel progetto per ragioni di sinergia, ma prive di funzione protettiva Valori aggiunti diretti (all. A8, Manuale AP)
Quote dei beneficiari	La riduzione dei rischi per beneficiario comporta quote dei costi.
Obblighi dei proprietari di impianti	Costi aggiuntivi causati dall'insorgenza di un pericolo o dal potenziamento di un'infrastruttura di un partner del progetto

Rappresentazione schematica

1. Delimitazione dei costi che non danno diritto a indennità: protezione d'oggetto, valore aggiunto, misure dettate da ragioni di opportunità.
2. Rilevamento delle quote di rischio, la riduzione dei rischi per ogni parte coinvolta nel progetto corrisponde alla quota dei benefici relativa ai costi rimanenti.
3. Verifica degli obblighi dei proprietari di impianti mediante ripartizione basata sui rischi: detti obblighi devono essere considerati in modo adeguato. In particolare occorre verificare se sussistono costi che devono essere coperti da un partner del progetto a causa dell'insorgenza di un pericolo o del potenziamento di un'infrastruttura.
4. Rilevamento e assegnazione degli investimenti per l'adempimento degli obblighi dei proprietari di impianti.
5. I costi per ogni unità si compongono delle quote della protezione d'oggetto / dei valori aggiunti, della quota della riduzione dei rischi e, se del caso, degli obblighi dei proprietari di impianti.
6. La ripartizione dei costi rimanenti (previa deduzione delle indennità LFo/LSCA) tra ulteriori parti coinvolte nel progetto (escluse le strade nazionali e le infrastrutture ferroviarie) avviene conformemente alla legislazione cantonale.

## A12 Allegato al numero 6.1 dell'accordo programmatico Opere di protezione: promemoria LPN/LCP

*Poiché l'attuazione del presente Accordo programmatico da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'Accordo, sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.*

**Basi:** per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base: :

- > inventari secondo l'articolo 5 LPN:
  - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
  - Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
  - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
- > inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN:
  - Inventario federale delle torbiere alte (ITA);
  - Inventario federale delle paludi (IP);
  - Inventario federale delle zone golenali (IZG);
  - Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN);
  - Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS);
  - Inventario federale delle zone palustri (IZP);
- > inventari secondo l'articolo 11 LCP:
  - Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale;
  - Inventario federale delle bandite federali di caccia;
- > aiuti all'esecuzione:
  - «Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage» (istruzioni, disponibili soltanto in tedesco e francese), Guide de l'environnement n.11, UFAFP 2002;
  - «Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, disponibili soltanto in tedesco; contenuti del capitolo 3.4 [argina-ture] ancora applicabili);
- > Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7, 11 e 12 nonché Strategia dell'UFAM sul paesaggio 2011;
- > Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012);
- > altre basi:
  - piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskon-zepte, LEK);
  - Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);
  - «Les corridors faunistiques en Suisse: bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAM 2011 (disponibile soltanto in tedesco e francese);

- *Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d'azione nel sito Internet dell'UFAM, comprese la basi per le zone Smeraldo).*

**Procedura:** *nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:*

- > *valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP e in altre zone inventariate nell'ottica di conservare intatti gli oggetti secondo l'articolo 6 capo-verso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN nonché all'articolo 11 LCP;*
- > *rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e art. 18 cpv. Iter LPN) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;*
- > *Inventari secondo l'articolo 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.*